Congregazione dei Padri della Dottrina Cristiana
Padri Dottrinari
via S. Maria in Monticelli, 28 - 00186 Roma
06 68802292

Il Superiore Generale

Linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili

Carissimi confratelli e collaboratori,

con profonda responsabilità e spirito di servizio, vi presento le "Linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili". Questo testo non nasce come un semplice adempimento burocratico o giuridico, ma come un impegno evangelico imprescindibile e un atto di fedeltà al nostro carisma.

In questi ultimi decenni, - afferma papa Leone XIV - la crisi della fiducia nella Chiesa suscitata dagli abusi commessi da membri del clero, che ci riempiono di vergogna e ci richiamano all'umiltà, ci ha reso ancora più consapevoli dell'urgenza di una formazione integrale che assicuri la crescita e la maturità umana dei candidati al presbiterato, insieme con una ricca e solida vita spirituale. L'ascolto delle vittime e l'accompagnamento delle stesse devono trovare espressione concreta in ogni comunità e istituzione ecclesiale […] La tutela dei minori e delle persone in situazioni di vulnerabilità non è un ambito isolato della vita ecclesiale, ma una dimensione che permea la cura pastorale, la formazione, il governo e la disciplina (Leone XIV, 16 marzo 2026)

In sintonia con le indicazioni del Papa e dei Dicasteri competenti, vogliamo promuovere nella nostra Congregazione una cultura della cura, dell'ascolto e della prevenzione per fare delle nostre comunità, delle nostre parrocchie, scuole e altre nostre opere dei luoghi sicuri, trasparenti e accoglienti, dove la dignità di ogni persona — in particolare dei più piccoli e indifesi — sia sacra e inviolabile. Nelle comunità, nelle parrocchie, nelle scuole e nelle opere affidate alla Congregazione vogliamo contribuire a costruire ambienti sicuri, rispettosi e consapevoli, nei quali ogni persona possa sentirsi accolta, ascoltata e protetta.

Per questo la Congregazione ha elaborato le proprie "Linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili", approvate dal Definitorio il 19 ottobre 2026 ed entrate in vigore il 1° gennaio 2027.

Tali Linee guida definiscono principi, responsabilità, procedure e percorsi formativi finalizzati alla prevenzione degli abusi, alla promozione di una cultura della cura e alla gestione corretta di eventuali segnalazioni.

La Congregazione si impegna a:

- contrastare ogni forma di abuso o comportamento inappropriato;
- promuovere ambienti educativi sicuri;
- ascoltare e accompagnare le vittime;
- formare religiosi, collaboratori, volontari ed educatori sui temi della prevenzione e della tutela.

Per segnalazioni o comunicazioni dedicate alla tutela dei minori e delle persone vulnerabili è possibile scrivere a: **superiore.generale@dottrinari.org**

Pertanto, vi invito ad accogliere, studiare e applicare queste norme con grande apertura di cuore, affinché il nostro operare sia sempre un riflesso limpido dell'amore e della protezione di Dio per i suoi figli più piccoli.

Affidando la nostra missione catechistica alla Vergine Maria e a san Cesare, vi saluto e vi auguro ogni bene.

p. Sergio La Pegna, dc
Superiore Generale

Introduzione

1. “Voi siete la luce del mondo” (Mt 5,14). Nostro Signore Gesù Cristo chiama ogni fedele ad essere esempio luminoso di virtù, integrità e santità. Tutti noi, infatti, siamo chiamati a dare testimonianza concreta della fede in Cristo nella nostra vita e, in particolare, nel nostro rapporto con il prossimo[1]. E san Cesare nel discorso di fondazione della nostra Congregazione ci ricorda che “saremmo luce solo a metà se, comunicando la luce con le nostre parole, non spandessimo, nello stesso tempo anche la luce delle nostre azioni. Bisogna infatti che tutto in noi catechizzi, e che la nostra condotta sia così ben regolata, che sia essa stessa un catechismo vivente”. I crimini di abuso sessuale offendono Nostro Signore, causano danni fisici, psicologici e spirituali alle vittime e danneggiano la comunità dei fedeli. Affinché questi fenomeni, in tutte le loro forme, non si ripetano più, è necessaria una continua e profonda conversione dei cuori, attestata da azioni concrete ed efficaci che coinvolgano tutti nella Chiesa, affinché la santità personale e l’impegno morale possano contribuire a promuovere la piena credibilità del messaggio evangelico e l’efficacia della missione della Chiesa. Questo diventa possibile solo con la grazia dello Spirito Santo riversata nei nostri cuori, perché dobbiamo sempre tenere a mente le parole di Gesù: Senza di me non potete far nulla” (Gv 15,5). Anche se tanto è già stato fatto, dobbiamo continuare a imparare dalle amare lezioni del passato, guardando con speranza al futuro[2].

2. Tramite queste Linee guida la Congregazione intende richiamare le norme da seguire per la tutela di minori e delle persone vulnerabili, che incontrano nel loro ministero e che sono presenti nelle istituzioni in cui essi operano. Le presenti Linee guida sono destinate a tutti i Dottrinari, ai novizi, ai seminaristi e a quanti – sacerdoti diocesani, consacrati o consacrate di altri Istituti, e laici – collaborano, a diverso titolo, in opere e attività della Congregazione o ad essa affidate, in particolare parrocchie e scuole. Tali Linee guida hanno come base e punto di riferimento le norme emanate dalla Santa Sede e vanno applicate insieme a quelle stilate dalle Conferenze Episcopali territoriali e a quelle civili vigenti nei diversi Stati in cui la Congregazione vive e svolge l’opera apostolica.

3. Le presenti Linee guida, che non si sostituiscono alle leggi canoniche, né a quelle civili, si propongono di facilitare la corretta applicazione delle norme canoniche in materia.

A. Principi fondamentali

4. Gli abusi sono assolutamente in contrapposizione al Vangelo e ai valori della vita consacrata e ministeriale, distruggono la testimonianza evangelica e l’integrità umana e spirituale delle vittime e costituiscono un grave scandalo nel popolo di Dio. Per tale ragione, come religiosi dottrinari, dichiariamo che qualsiasi abuso sui fanciulli e sulle persone vulnerabili, oltre a essere un delitto, è un peccato gravissimo, condanniamo e contrastiamo ogni forma di abuso e di comportamento inappropriato e irrispettoso perpetrato da chiunque nei confronti di minori o di adulti in stato - permanente o temporaneo - di vulnerabilità.

5. Come Congregazione e come singoli, prendiamo le distanze dai casi di abusi compiuti da religiosi, presbiteri o diaconi, ed eventualmente da nostri confratelli (anche nel caso in cui, purtroppo, non fossero venuti alla luce per essere perseguiti), come pure da chiunque altro, e condividiamo la scelta

[1] Cf. *Vos esti lux mundi*, Introduzione.
[2] Cf. *Vos esti lux mundi*, Introduzione.

di perseguire i colpevoli canonicamente e civilmente con le vie che la legge mette a disposizione a tutela dei più piccoli e dei fragili.

6. Dichiariamo che intendiamo trattare ogni forma di reclamo o denuncia in modo serio, rapido e compassionevole, in conformità con i dettami della giustizia naturale e canonica. Ci impegniamo a far sì che i nostri ambienti comunitari, pastorali ed educativi siano sicuri per tutti i minori e gli adulti in stato di vulnerabilità.

7. Vogliamo esprimere la nostra disapprovazione a ogni forma di comportamento complice o di insabbiamento di questi gravi delitti, ripugniamo ogni azione tesa ad aiutare l'accusato a eludere le investigazioni dell'autorità, a sottrarsi alle ricerche da essa effettuate, ovvero ogni omertoso silenzio serbato da coloro che sono formalmente chiamati a rendere la loro testimonianza o ad assumersi le loro responsabilità di governo.

8. La Congregazione si impegna alla presa in cura delle vittime e a compiere quegli atti di giustizia e comprensione richiesti dagli avvenimenti, come anche a garantire una costante proposta formativa, mirata a educare i religiosi e i collaboratori alla cura verso i più deboli, a edificare insieme un ambiente di tutela e di protezione verso di loro, a garantire la vigilanza corresponsabile verso qualsiasi atteggiamento o comportamento che metta in pericolo la loro dignità e la loro incolumità.

B. Glossario

9. Ecco di seguito alcune definizioni utili per la comprensione di questo documento:

9.1 *Abuso*: qualunque atto che nuoccia fisicamente o psicologicamente a un minore e adulto vulnerabile, che procuri direttamente o indirettamente un danno o precluda le prospettive di un salutare e sicuro sviluppo. Le principali categorie di abuso sono definite dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come violenza fisica, violenza psicologica, negligenza e trattamento negligente, abuso e sfruttamento sessuale.

9.2 *Abuso sessuale*: condotta consistente alternativamente o cumulativamente:

a. nel commettere con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità un delitto contro il sesto comandamento del Decalogo, o nel costringere qualcuno a realizzare o subire atti sessuali;

b. nel commettere un delitto contro il sesto comandamento del Decalogo con un minore o con persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o con un adulto vulnerabile;

c. nell'immorale acquisto, conservazione, esibizione o divulgazione, in qualsiasi modo e con qualunque strumento, di immagini pornografiche di minori o di persone che abitualmente hanno un uso imperfetto della ragione;

d. nel reclutamento o nell'induzione di un minore o di persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o di un adulto vulnerabile a mostrarsi pornograficamente o a partecipare ad esibizioni pornografiche reali o simulate.

Le condotte che possono essere qualificate come abuso sessuale sono molteplici: ad esempio, rapporto sessuale, consenziente e non consenziente, contatto fisico a sfondo sessuale, esibizionismo, masturbazione, produzione di pornografia, induzione alla prostituzione, conversazioni e/o proposte di carattere sessuale anche mediante mezzi di comunicazione.

9.3 *Adulto vulnerabile*: per adulto vulnerabile si intende ogni persona in stato d'infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all'offesa.

9.4 *Autorità competenti*: l'autorità ecclesiastica (il Superiore Generale, i Superiori Maggiori e l'Ordinario locale) e l'autorità giudiziaria civile competenti – rispettivamente ai sensi della legge canonica e della legge civile – alla trattazione e alla decisione in ordine ai fatti oggetto di denuncia.

9.5 *Competenza per il delitto contro il sesto comandamento:*

a. Quando si tratta di un chierico, vi è l'obbligo del Superiore di prendere in considerazione la fattispecie delittuosa, valutarla e adottare una decisione discrezionale circa la necessità di procedere alla dimissione. In caso di abuso di un minore di 18 anni, a cui è equiparato chi ha abitualmente un uso imperfetto di ragione, se il religioso accusato è chierico, la competenza esclusiva spetta al Supremo Tribunale del Dicastero per la Dottrina della Fede. Come tutti gli altri delitti ivi compresi, la prescrizione è ventennale e, per il solo caso di abuso di un minore di 18 anni, inizia a decorrere dal momento del compimento del diciottesimo anno di età;

b. quando si tratta di un religioso non chierico, la competenza spetta al Dicastero per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica. Nei casi contemplati dal §2 del can. 1395, il Superiore deve procedere alla dimissione, a meno che non stimi opportuno provvedere in altro modo alla correzione del religioso alla reintegrazione della giustizia e alla riparazione dello scandalo (can. 695, §l). Nei casi predetti, l'obbligatorietà riguarda il dovere del Superiore Maggiore di avviare il processo di dimissione, osservando la procedura prevista dal diritto (can. 695, §2)»[3];

c. I laici, che cooperano a vario titolo nelle opere della Congregazione o ad essa affidate, se accusati di abusi su minori o su persone vulnerabili, sono perseguibili, con la denuncia ai competenti organi civili e la cessazione di qualsiasi rapporto di collaborazione, inclusa la rescissione del contratto lavorativo, secondo i procedimenti stabiliti dalle leggi dei singoli Stati in materia.

9.6 *Delitto contro il sesto comandamento*:

a. nel costringere qualcuno, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, a compiere o subire atti sessuali;

b. nel compiere atti sessuali con un minore o con una persona vulnerabile; c. nella produzione, nell'esibizione, nella detenzione o nella distribuzione, anche per via telematica, di materiale pedopornografico, nonché nel reclutamento o nell'induzione di un minore o di una persona vulnerabile a partecipare ad esibizioni pornografiche» sono delitti gravi[4].

9.7 *Minore*: si intende ogni persona avente un'età inferiore a diciott'anni. Al minore è equiparata, dalla normativa canonica, "la persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione".

9.8 *Persona oggetto di segnalazione/denuncia*: la persona nei confronti della quale sono state avanzate la segnalazione e le relative accuse di abuso in ambito ecclesiale.

9.9 *Referente di tutela*: persona nominata dal Superiore Generale per collaborare con le autorità competenti e coordinare sul campo in materia di tutela di minori e adulti vulnerabili, al fine di trattare ai sensi della legge canonica le accuse di abuso in ambito ecclesiale.

9.10 *Sfruttamento sessuale*: qualunque strumentalizzazione, effettiva o tentata, di un minore o di un adulto vulnerabile per scopi sessuali, che includa, anche se non in via esclusiva, profitti economici, sociali o politici.

---

[3] CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, *Orientamenti, Il dono della fedeltà la gioia della perseveranza*, n. 91.
[4] FRANCESCO, *Vos estis lux mundi*, art. 1, §1, a).

C. Formazione dei religiosi e degli operatori/volontari

10. Il delicato compito del servizio pastorale richiede grande prudenza nei criteri di ammissione al cammino formativo, alla professione religiosa e agli ordini sacri. Pertanto non siano ammesse persone che non abbiano dimostrato un profondo e strutturato equilibrio umano e spirituale. Sono necessari itinerari pedagogici che mirino a formare nei soggetti una solida identità e il senso autentico di chi pone liberamente la propria vita al servizio degli altri. Occorre che la prassi formativa deve essere particolarmente attenta agli ambiti della formazione umana in specie quella affettivo-sessuale.

11. Anche in riferimento agli operatori e volontari, di fronte al rischio di situazioni di abuso, si richiede di operare per una prevenzione che miri al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a. la conoscenza delle dinamiche affettive della persona e dei fenomeni di abuso attraverso opportuni strumenti idonei formativi;

b. l'individuazione nel personale dedito alla cura delle persone vulnerabili (dipendenti, collaboratori, volontari ecc.) di comportamenti inappropriati che possono rientrare in un contesto di abuso e agire di conseguenza;

c. assumere opportune misure di tutela dei minori e delle persone vulnerabili.

Tali obiettivi possono essere raggiunti curando selezione, valutazione, formazione iniziale e continua del personale, impostazione di programmi educativi, verifica e creazione di ambienti idonei a garantire alle persone vulnerabili condizioni di sicurezza. La formazione potrà trattare temi inerenti alle forme di abuso nei suoi aspetti psicologici, educativi, sociali, patologici, giuridici, etici. I dipendenti della Congregazione, all'atto dell'assunzione, devono sottoscrivere l'accettazione delle presenti *Linee Guida.*

D. Atteggiamenti e comportamenti

12. Tutti i consacrati dottrinari sono chiamati in prima persona a lasciar trasparire uno stile che abbia profondo spessore di credibilità. Ciò comporta la capacità di vivere una vita interiore profonda, nonché la libertà di entrare in contatto con l'altrui intimità nell'accompagnamento spirituale, nella relazione interpersonale e, per i sacerdoti, nel ministero della confessione. Occorre fare attenzione a non esercitare manipolazioni e intrusioni indebite, cercando sempre il bene esclusivo dell'altro, specie di chi è debole e vulnerabile.

13. Tutti i collaboratori pastorali, in particolare gli educatori e i catechisti, sono chiamati a trasmettere e testimoniare il vangelo nella Chiesa e con la Chiesa anche attraverso il loro stile di vita, le loro parole e il loro modo di fare. In particolare, coloro che hanno a che fare con bambini, ragazzi e persone vulnerabili sono chiamati ad essere modelli positivi, compagni di viaggio con un loro equilibrio, una maturità umana e affettiva, una solidità personale, una passione educativa e una testimonianza trasparente di relazioni buone.

14. Nelle attività che coinvolgono minori e persone vulnerabili, la tutela di costoro deve assumere un carattere prioritario. Pertanto, nel corso delle loro attività, gli operatori devono:

a. trattare tutti i minori con rispetto;

b. usare prudenza e rispetto nel relazionarsi con le persone vulnerabili;

c. fornire loro modelli positivi di riferimento;

d. essere sempre visibili agli altri operatori pastorali o comunque ad altri adulti quando si svolge qualche attività con i minori;

e. segnalare al proprio responsabile qualsiasi comportamento potenzialmente pericoloso;

f. rispettare la sfera di riservatezza e intimità del minore e della persona vulnerabile;

g. informare i familiari o i tutori delle attività che vengono proposte e delle relative modalità organizzative, ottenendone le opportune autorizzazioni.

h. usare la dovuta prudenza nel comunicare con le persone vulnerabili, anche per via telefonica e/o sui *social network.*

15. A tutti è severamente vietato:

a. infliggere castighi corporali di qualunque tipo;

b. instaurare un rapporto esclusivo con un singolo minore o persona vulnerabile rispetto ad altri;

c. lasciare un minore o una persona vulnerabile in una situazione potenzialmente pericolosa per la sua sicurezza psichica o fisica;

d. rivolgersi ad un minore o una persona vulnerabile in modo offensivo, inappropriato o sessualmente provocatorio;

e. provvedere a gesti di cura della persona (come lavarsi e cambiarsi) che un minore potrebbe svolgere da solo/a;

f. discriminare un minore o una persona vulnerabile o un gruppo di minori o persone vulnerabili;

g. chiedere a una persona vulnerabile di mantenere un segreto;

h. fare regali con secondi fini ad un minore o a una persona vulnerabile;

i. fotografare o filmare un minore o una persona vulnerabile e/o diffondere via web o social network immagini di un minore e/o chattare con un minore senza che i suoi genitori o tutori ne siano sempre informati e lo abbiano autorizzato. In ogni caso deve essere osservata la massima prudenza e il rigoroso rispetto delle normative vigenti.

16. Nelle attività pastorali occorre seguire le seguenti indicazioni:

a. nel caso di attività di gruppo (ministranti, catechismo, preparazione alle confessioni…) si faccia pervenire ai genitori un avviso scritto circa l'orario di inizio e fine attività e il luogo. I minori non vengano trattenuti oltre l'orario concordato con le famiglie;

b. la celebrazione del sacramento della confessione avvenga in luoghi liturgicamente consoni e comunque visibili e non appartati, rispettando le caratteristiche proprie del sacramento. Il parlare e la gestualità del confessore non siano mai equivoci, quand'anche intendano essere di giusto conforto;

c. all'inizio e durante l'anno catechistico è importante che i genitori vengano informati dei temi svolti;

d. nei cammini di catechesi dei ragazzi più grandi, le tematiche relative all'affettività e alla sessualità vengano affrontate con competenza, preparazione, sensibilità e maturità. Può essere utile il coinvolgimento di esperti nel campo della psicologia, della morale e della pedagogia. L'utilizzo di immagini e filmografia sia consono all'età dei ragazzi e alle specifiche caratteristiche di quel gruppo particolare;

e. nel caso in cui il dottrinario o l'animatore ricevano confidenze o si accorgano di segnali di disagio o maltrattamento nel minore ne parlino con il parroco, il quale sentirà il Superiore Generale o il Servizio Diocesano di Tutela dei Minori;

f. nel gruppo mai venga usata violenza verbale o aggressività nella voce. I richiami, a volte necessari, abbiano sempre il senso del rispetto del limite e della dignità dei piccoli e vengano comunque coinvolti i genitori;

g. nei campi scuola e nei ritiri di più giorni, si faccia attenzione alla distribuzione dei ragazzi nelle camere: meglio scegliere strutture con camerate con almeno sei/otto posti letto ciascuna, in modo da poter avere presenti almeno due educatori. Esse non vanno mai chiuse a chiave dall'interno; i locali con bagni e docce siano vigilati con il necessario equilibrio tra rispetto del senso del pudore e responsabile della presenza;

h. per le attività occorre ottenere l'autorizzazione scritta dei genitori anche, se previste, per le riprese video-fotografiche;

i. i gruppi whatsapp siano creati da adulti, quindi con i genitori dei ragazzi, esplicitando che tali gruppi servano solo per avvisi e informazioni inerenti le attività. Un adulto o animatore o

catechista non deve intrattenersi a chattare con i ragazzi, e neppure tali gruppi devono servire perché i ragazzi chattino tra di loro;

l. per pubblicare sui siti o su altri social della scuola o parrocchia delle foto o immagini o video che ritraggano in modo riconoscibile dei minori, è necessario che entrambi i genitori o tutori abbiano espresso precedentemente il loro consenso informato scritto;

m. sacerdoti e operatori pastorali ricordino che la pubblicazione di immagini e video di minori sui loro profili personali (Facebook, Instagram, Tik Tok….) ricade a tutti gli effetti sotto la loro personale responsabilità.

E. Responsabili della tutela dei minori e delle persone vulnerabili

17. Nella Congregazione tutti hanno il dovere e la responsabilità di accogliere con rispetto e attenzione i minori le persone vulnerabili e di creare per loro un ambiente sicuro, avendo riguardo in modo prioritario dei loro interessi. Al Superiore Generale e ai Superiori Maggiori spetta la responsabilità ultima riguardo la tutela dei minori e delle persone vulnerabili accolte.

18. Con il consenso del Definitorio, il Superiore Generale emana norme e regolamenti in merito e ne verifica la diffusione e l'osservanza nelle modalità che riterrà opportune e, se lo ritiene opportuno, nomina uno o più Referenti per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili, il cui compito precipuo consiste nel coordinare e verificare l'attuazione delle norme e dei regolamenti emanati affinché sia mantenuta una comunità rispettosa e consapevole dei diritti e dei bisogni delle persone vulnerabili, nonché attenta a prevenire ogni forma di violenza o di abuso.

19. Al Superiore Generale o, se c'è, al Referente per la tutela, dovranno essere inoltrate tutte le segnalazioni di presunti atti di abuso nei confronti di persone vulnerabili nella Congregazione. Il Superiore Generale o il Referente per la tutela avrà particolare cura di accogliere e di accompagnare coloro che affermano di essere stati vittima di sfruttamento, di maltrattamento o di abuso sessuale, di potere, di coscienza, nonché i loro familiari o tutori.

F. Procedura

20. Premesso che le accuse di abusi sessuali possono provenire da diverse fonti (dalla denuncia formale alle notizie diffuse dai mezzi di comunicazione), chi riceve la *notitia criminis* deve comunicarla al Superiore Generale in un documento scritto e firmato; anche le persone coinvolte, nei limiti del possibile, devono firmarlo. Nella verifica della *notitia criminis*, il Superiore Generale può essere aiutato da altre persone, prudenti e sagge. Il Superiore Generale si dichiari disponibile a offrire assistenza spirituale e psicologica alle vittime. Eventuali accuse anonime non siano scartate, ma siano oggetto di verifica prudente e oculata. Le segnalazioni anonime del tutto generiche o palesemente infondate e calunniose non meritano alcuna attenzione.

21. Se l'accusa perviene tramite l'arresto di un religioso, viene sospesa la procedura canonica finché si conclude la procedura civile.

22. Se la notizia giunge da un'autorità pubblica e sia già nota, o in seguito di un'azione cautelare come l'arresto, il Superiore Generale segua con particolare attenzione il confratello coinvolto, non facendo mancare l'avvocato, l'appoggio morale e materiale, ma d'altra parte senza cadere in alcun tipo di parzialità.

Indagine previa

23. Di fronte a prove gravi di abusi sessuali su minori o persone vulnerabili, è necessario agire rapidamente e con fermezza, prendendo tutte le misure indispensabili, salvaguardando sempre la buona fama e l'intimità delle persone coinvolte.

24. Sia la comunità civile, sia la comunità ecclesiale, sia la comunità religiosa devono sapere che non vi può essere connivenza con i delitti più gravi, e quindi la Congregazione, solidale con le vittime e le loro famiglie, se ne occupa in modo rigoroso e trasparente, nel rispetto delle leggi della Chiesa.

25. Verificata l'attendibilità dell'accusa, il Superiore Generale deve avviare l'indagine previa che può essere svolta personalmente o tramite un suo Delegato (cf. can. 1717 CIC)[5].

26. All'inizio dell'indagine previa, il Superiore Generale nomina un notaio, sacerdote, a garanzia della fede pubblica degli atti da lui redatti[6].

27. «Si deve sempre tenere presente che l'indagine previa non è un processo, e il suo scopo non è raggiungere la certezza morale in merito allo svolgimento dei fatti oggetto dell'accusa. Essa serve:

a. alla raccolta di dati utili ad approfondire la *notitia de delicto*;

b. ad accreditarne la verisimiglianza, ossia a definire quello che si chiama *fumus delicti*, cioè il fondamento sufficiente in diritto e in fatto per ritenere verisimile l'accusa»[7].

28. Durante l'investigazione previa il Superiore Generale o il suo Delegato devono indagare circa:

a. l'identità della presunta vittima (nome, data di nascita, domicilio);

b. l'identità dell'accusato (nome, età, ruoli e responsabilità);

c. il deliberato intento di commettere il delitto, l'imprudenza, la negligenza o l'omissione colposa;

d. i fatti denunciati e le circostanze;

e. le dichiarazioni della presunta vittima, dell'accusato, eventuali prove documentali e testimoniali;

f. ogni altro elemento ritenuto utile.

29. Poiché l'indagine previa non è un processo, in questa fase non è richiesta chiara evidenza del delitto e dell'imputabilità del religioso, ma solo gravi indizi. La prova sarà presentata posteriormente, se e quando il procedimento penale, amministrativo o giudiziale, sarà avviato.

30. Le indagini vanno svolte con prudenza e cautela per non mettere in pericolo la buona fama e l'intimità di nessuno (cf. can. 220). Il rispetto dell'intimità e della buona fama incombe su tutti coloro che intervengono: religioso denunciato, presunta vittima, familiari, testimoni, investigatore, notaio, persone che vengono a conoscenza delle indagini e autorità ecclesiastica.

31. Solo il Superiore Generale, o un suo Delegato, sarà il portavoce ufficiale di eventuali casi di delitti più gravi, sempre nel rispetto del segreto istruttorio e, quando previsto, del segreto pontificio.

32. Il Superiore Generale deve mettere in atto azioni di garanzia verso l'accusato:

---

[5] Cf. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Vademecum*, artt. 69 e 70.
[6] Cf. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *De gravioribus delicitis*, art. 14.
[7] Cf. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Vademecum*, art. 33.

a. salvo gravi ragioni in contrario, il sacerdote dottrinario accusato deve essere informato dell'accusa presentata, per dargli la possibilità di rispondere ad essa, prima di deferire il caso al Dicastero per la Dottrina della Fede. La prudenza del Superiore Generale deciderà quale informazione debba essere comunicata all'accusato durante l'indagine previa[8];

b. fare in modo che il dottrinario durante l'indagine previa riceva l'aiuto spirituale e/o psicologico necessario;

c. curare che durante l'indagine previa si conservi la buona fama e l'intimità dell'accusato (cf. cann. 220 e 1717 §2).

33. Il dottrinario accusato mantiene la presunzione d'innocenza fino a prova contraria, anche se il Superiore Generale, per prudenza, limita l'esercizio del ministero, mentre sono in corso le indagini per chiarire le accuse[9].

34. Il sacerdote dottrinario accusato può sempre interporre ricorso al Dicastero per la Dottrina della Fede[10].

35. Durante l'indagine previa dei processi intentati dalle autorità civili o dal Dicastero per la Dottrina della Fede, il Superiore Generale può limitare il ministero di un sacerdote, per esempio, con restrizioni della vita comunitaria, delle attività personali e pastorali, vietando l'esercizio del ministero sacro o procedendo alla sospensione da un ufficio ecclesiastico, imponendo o vietando la residenza in un determinato luogo o territorio. Può anche suggerire al religioso altre misure pastorali a suo sostegno.

36. Le misure cautelari sono prese in caso di necessità e per l'evidenza colpevole oggettiva dell'accusato. Quando cessa la ragione per cui sono state imposte, devono essere revocate; e cessano *ipso iure*, quando cessa il procedimento penale[11].

37. Si deve vietare il reintegro del dottrinario, se chierico all'esercizio pubblico del sacro ministero, se religioso ad attività apostoliche, quando ministero e attività sono «di pericolo per i minori o di scandalo per la comunità»[12].

38. Ai fini dell'equità e dell'esercizio ragionevole della giustizia, la durata dell'indagine previa deve essere adeguata alle finalità dell'indagine stessa, ossia il raggiungimento della fondata verosimiglianza della *notitia de delicto*. Il protrarsi ingiustificato della durata dell'indagine previa può costituire una negligenza da parte dell'autorità. Circa questa indagine, nel caso di un religioso, siano tenuti presenti i punti seguenti:

a. l'indagine circa le accuse deve essere fatta nel rispetto del principio di privatezza e del buon nome delle persone implicate.

b. Durante l'indagine previa il Superiore Generale adotti nei confronti del religioso accusato provvedimenti cautelari adeguati al caso concreto al fine di evitare il rischio che i fatti delittuosi si

[8] Cf. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Lettera circolare Tra le importanti responsabilità*, 3 maggio 2011, in AAS 103 [2011], 410.
[9] Cf. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Normae de gravioribus delictis*, art. 19.
[10] Cf. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Normae de gravioribus delictis*, artt. 26-27.
[11] Cf. can. 1722; CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Lettera circolare Tra le importanti responsabilità*, in AAS 103 [2011], 410.
[12] CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Lettera circolare Tra le importanti responsabilità*, in AAS 103 [2011], 411.

ripetano (can. 1722 e *Normae* art. 19), ferma restando la presunzione di innocenza fino a prova contraria.

c. Il Superiore Generale o l'incaricato indaghi con prudenza, pertanto durante le indagini non sia messa in pericolo la buona fama di alcuno (can. 1717 § 2) sia dell'accusa che dell'indagato, anche quando la notizia del delitto sia diventata pubblica. L'indagine previa sia condotta nel modo più riservato possibile. La questione è da ritenere *sub secreto pontificio* ai sensi dell'art. 30,1 delle *Normae*.

d. Oggetto dell'indagine preliminare sono «le prove relative ai fatti e all'imputabilità» (can. 695 § 2). Non vanno omesse le circostanze attenuanti o aggravanti. Per «fatti» deve intendersi quanto è accaduto, provocato consapevolmente e volontariamente dall'essere umano.

e. L'indagine dovrà ricostruire: i fatti della condotta delittuosa, il numero e il tempo degli atti delittuosi, le generalità e l'età delle vittime, il danno arrecato, l'eventuale commistione con il foro sacramentale, gli eventuali altri delitti connessi, quantunque non *graviora*.

f. Deve trattarsi di violazione esterna (oggettiva) della legge penale. Le prove sono argomenti addotti perché chi conduce l'indagine possa convincersi razionalmente della fondatezza e verità di quanto si asserisce.

g. L'ammissione delle prove spetta a chi conduce l'indagine, garante del legittimo svolgimento dell'investigazione.

h. Nel corso dell'indagine potranno essere raccolti documenti, testimonianze e informazioni, anche chiedendo ai Vescovi di altre diocesi ove l'indagato abbia dimorato o, se ha prestato servizio in altre comunità della Congregazione, ai relativi Superiori locali o Delegati; salvaguardata la fama attuale dell'accusato, dovranno essere ascoltati la/e vittima/e e raccolti tutti i documenti e provvedimenti dell'autorità civile, ove sussistenti; per quanto possibile, si dovrà trattare la questione del danno *ex bono et aequo ex can.* 1718 § 4.

i. In merito alle testimonianze, è consigliabile la presenza di un notaio e la sottoscrizione della medesima (cann. 1562-1569) da prestare sotto giuramento *de veritate*. Si ricorda che all'accusato non va chiesto il giuramento *de veritate* (can. 1728 § 2).

l. L'assunzione della testimonianza del minore presuntivamente leso deve avvenire solo se determinante per l'accertamento del fatto e previo consenso scritto dei genitori o dei tutori legali. Nel caso, si proceda in un ambiente protetto e riservato, in perfetta osservanza delle metodologie e dei criteri di ascolto della presunta vittima di abuso sessuale, alla presenza di un professionista in possesso di competenze specifiche, relative alle condizioni psicologiche, cognitive ed emotive del soggetto debole. Il minore può sempre farsi assistere e supportare dai genitori o dal tutore legale o da altro soggetto di fiducia indicato da lui stesso o dai suoi rappresentanti legali. Anche e soprattutto in tale fase è prioritario il benessere del minore.

m. Durante l'indagine preliminare l'accusa e le prove devono essere rese note al religioso accusato e gli deve essere data la facoltà di difendersi (can. 1620, 7°). Si ricordi che anche un eventuale decreto di dimissione emesso con procedura amministrativa (cann. 696- 697) risulterebbe viziato da nullità qualora fosse stato negato o coartato il diritto alla difesa.

n. Spetta al prudente giudizio del Superiore Generale, d'intesa con l'incaricato, se è stato nominato, decidere la conclusione dell'indagine preliminare. Gli elementi raccolti devono essere ritenuti sufficienti e deve essere escluso ogni ragionevole dubbio circa la verità.

o. Le informazioni su fatti e persone oggetto di indagini previe e di processi penali sono soggette al segreto istruttorio e, quando previsto, al segreto pontificio. In tutte le fasi del procedimento il Superiore Generale non potrà mai avvalersi dell'opera del suo Consiglio in riferimento all'art. 30,1 delle *Normae* che stabilisce che la questione è da ritenere *sub secreto pontificio*.

Conclusione indagine previa

39. L'indagine previa che riguarda un chierico, se evidenzia la verosimiglianza dell'accusa, si conclude con una comunicazione scritta al Dicastero per la Dottrina della Fede, mantenendone copia nell'Archivio Generale della Congregazione; e si rimane in attesa del riscontro del menzionato Dicastero che orienterà il da farsi successivo con rispetto alla persona in questione. Anche in assenza di un esplicito obbligo normativo, l'autorità ecclesiastica presenti denuncia alle autorità civili competenti ogni qualvolta ritenga che ciò sia indispensabile per tutelare la persona offesa o altri minori dal pericolo di ulteriori atti delittuosi.

40. Il Superiore Generale trasmetterà gli atti dell'indagine previa al Dicastero per la Dottrina della Fede, insieme con il proprio voto e quello del suo Consiglio sul merito della causa; il Dicastero per la Dottrina della Fede indicherà il modo di procedere *ad ulteriora* (processo giudiziale, tramite decreto extragiudiziale o dimissione ex ufficio del Santo Padre).

41. Il Dicastero per la Dottrina della Fede, dopo aver esaminato il caso, invierà al Superiore Generale le istruzioni su come procedere, sia garantendo una procedura giusta nei confronti del chierico accusato, nel rispetto del loro diritto fondamentale alla difesa, sia tutelando il bene della Chiesa, incluso il bene delle vittime[13]. Nel caso di processo extragiudiziale, il Superiore Generale può riservare a sé lo svolgimento di tale procedimento amministrativo o affidarlo ad un Delegato, stabilendo in questo caso le opportune disposizioni circa il Delegato, i due assessori e il notaio. Per i religiosi non chierici è competente il Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica.

42. La Congregazione darà piena collaborazione all'autorità civile, in caso di comprovata evidenza del delitto; tuttavia, i sacerdoti dottrinari sono tenuti a non violare il sigillo sacramentale[14].

43. La collaborazione con l'autorità civile non si limita ai casi di abusi sessuali commessi da membri della Congregazione ma riguarda anche situazioni che coinvolgono il personale che, a vario titolo, presta la sua opera nelle strutture della Congregazione o ad essa affidate[15]. In questi casi, si procede in conformità con le leggi civili in materia.

44. Nel caso in cui alla fine dell'indagine previa o del procedimento penale la denuncia si riveli infondata, spetta al Superiore Generale ricondurre il religioso denunciato ai suoi uffici e fare di tutto per riabilitare la buona fama di chi è stato ingiustamente accusato. Può essere anche giusto promuovere un procedimento canonico e/o civile contro il falso accusatore per diffamazione e calunnia (cf. can. 1390, §§2-3).

45. Se un dottrinario, chierico o laico, si riconosce o è dichiarato colpevole di abusi sessuali, la Congregazione provvederà ad un accompagnamento, spirituale e psicologico, e offrirà un sostegno fraterno, quali che siano le pene canoniche o giuridiche a lui inflitte.

---

[13] Cf. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Lettera circolare Tra le importanti responsabilità*, in AAS 103 [2011], 409.
[14] Cf. FRANCESCO, *Lettera apostolica data in forma di m.p. Vos estis lux mundi*, art. 19.
[15] CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Lettera circolare Tra le importanti responsabilità*, in AAS 103 [2011], 407.

46. La Congregazione attiva un “Percorso personalizzato di tutela” per le persone di cui è accertato il delitto; tale percorso preveda i seguenti punti:

a. che sia messo per iscritto e che sia firmato dall’interessato, dal Superiore Generale e da almeno una persona direttamente coinvolta nella supervisione del religioso;

b. che si sottoponga ad una valutazione psicodiagnostica, che tracci il suo profilo di personalità e un chiaro quadro del comportamento abusante, cercando di stabilire se vi sia una situazione di disturbo e quale sia il rischio di reiterazione dell’abuso. Nel caso di disturbo mentale tale rischio è da considerarsi più elevato;

c. è importante considerare quanto tale persona sia motivata a volersi sottoporre a un programma di trattamento (farmacologico, psicoterapeutico) per elaborare le dinamiche affettive profonde (specie traumatiche), fronteggiare le distorte pulsioni sessuali e soprattutto evitare la reiterazione riacquistando un controllo sul comportamento;

d. la Congregazione inserisca il confratello in un contesto comunitario protetto (anche extra congregazionale): una comunità, possibilmente specializza in questo tipo di accoglienza, dove il religioso risieda a certe condizioni. Questo è utile per due ragioni: in questo tipo di contesto, dove non sia possibile frequentare minori, diminuisce l’eventualità di comportamenti sessuali deviati; le regole e la struttura giornaliera che tale comunità impone alla persona contribuiscono a sottrarla da occasioni di ricaduta, agendo dall’esterno attraverso una limitazione fisica e sociale che non è detentiva e permette al religioso di vivere il suo abituale corso di vita insieme ad altri confratelli, conservando il suo senso di identità e appartenenza;

e. la Congregazione vigili sul rispetto da parte della persona condannata delle decisioni del Dicastero a riguardo dell’esercizio del ministero ordinato;

f. la Congregazione attui modalità di monitoraggio dell’impiego da parte del religioso di mezzi di comunicazione digitale, di social media e dell’accesso a internet in genere;

g. la Congregazione impedisca che la persona in qualsiasi modo incontri di nuovo le sue vittime, se non richiesto esplicitamente da queste e con la presenza di testimoni scelti dal Superiore Generale stesso;

h. la Congregazione metta regole per le relazioni con familiari e amici, in modo da impedire relazioni con minori senza adeguata supervisione;

i. la Congregazione metta regole relative alla gestione del denaro e alla trasparenza economica;

j. la Congregazione preveda delle sanzioni disciplinari in caso di inadempienze relative a tale “Percorso personalizzato di tutela”;

k. il Superiore Generale informi le autorità ecclesiastiche del luogo a riguardo delle disposizioni disciplinari.

47. Il Superiore Generale avrà con il religioso accusato un dialogo trasparente, trattandolo con misericordia evangelica e fermezza giuridica, e saprà adottare le misure necessarie per affrontare e risolvere le accuse secondo giustizia e verità.

48. Mentre sono in corso le indagini o il processo canonico, il Superiore Generale saprà proporre e predisporre per il religioso accusato una condizione di vita comunitaria consona alla situazione e appropriata in ordine al sostegno umano e spirituale; non farà mancare le condizioni per un onesto

sostentamento e considererà, insieme con l'accusato, che, se le accuse saranno riconosciute fondate, la pena imposta per i delitti potrebbe includere la dimissione dallo stato clericale e, dunque, dalla Congregazione.

49. Il Superiore Generale può anche invitare il religioso a seguire una terapia psicologica. Salvaguardando sempre la buona fama e l'intimità, il Superiore Generale si accerti che il religioso dia il consenso perché le valutazioni periodiche siano trasmesse al Superiore medesimo. Ciò è necessario, specie nei casi in cui è possibile il reintegro graduale nel ministero e nell'attività pastorale.

G. Indicazioni finali

50. Le presenti Linee guida contengono per lo più le leggi canoniche già promulgate ed entrate in vigore in materia di abusi su minori e persone vulnerabili. Costituiscono per la Congregazione un chiarimento delle disposizioni universali già esistenti e precisano le procedure della loro esecuzione.

51. Le presenti Linee guida vengono pubblicate sul sito web ufficiale della Congregazione e vengono inviate a ciascun confratello.

52. Il Superiore Generale individui il modo più adeguato per portare a conoscenza queste Linee guida alle comunità religiose e a quanti – sacerdoti diocesani, religiose e religiosi di altri Istituti, e laici – collaborano, a diverso titolo, nelle case religiose e nelle opere della Congregazione o ad essa affidate.

53. La prevenzione e la tutela dei minori e delle persone vulnerabili è questione che merita la massima attenzione. Pertanto, la Congregazione, nella persona del Superiore Generale in carica, chiede di:

a. conoscere e far conoscere le presenti Linee guida;

b. sottoscrivere nell'apposita formula l'attestazione di ricezione delle Linee guida;

c. di conservare nell'archivio della Curia generalizia l'attestazione di ricezione debitamente firmata dal confratello.

Conclusione

54. La delicatezza e l'importanza della materia in oggetto chiede che la formazione deve essere continua. È necessario, pertanto, prevedere periodicamente incontri e\o itinerari formativi *ad hoc*, finalizzati non solo ad aggiornare tutti i soggetti coinvolti degli sviluppi delle normative e dei processi in atto nella Chiesa e nella società civile, ma anche a favorire una costante crescita affettiva e relazionale di ciascuno, in modo da contribuire significativamente a creare un ambiente educativo protetto e sano. La logica della prevenzione sia continuamente proposta come modello da perseguire nella maniera di comprendere e organizzare le attività pastorali ed educative delle nostre comunità religiose, ministeriali e formative.

Approvazione

Le presenti Linee guida sono state approvate dal Definitorio della Congregazione dei Padri della Dottrina Cristiana (Dottrinari) in data 19 ottobre 2026 ed entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2027.

Dichiarazione di Impegno/Codice di condotta

Tutti i religiosi e i collaboratori laici della Congregazione devono essere chiaramente informati sugli aspetti elencati nelle Linee guida in materia di prevenzione. Devono applicare il contenuto delle Linee guida nella misura adeguata alla loro funzione e firmare una dichiarazione di impegno in tal senso.

Codice di condotta per i sacerdoti e religiosi dottrinari da sottoscrivere e consegnare al Superiore generale

Io N.N. mi impegno come sacerdote/religioso dottrinario nel mio servizio ad agire in accordo con le Linee guida della Congregazione e ad applicarle e rispettarle nel mio campo di lavoro.

In particolare, presterò attenzione a quanto segue:

- che il mio lavoro con le persone in tutti i settori della Chiesa e della società sia basato sul rispetto e sull'apprezzamento;
- che io osservi e rispetti il senso individuale dei confini della rispettiva controparte;
- che io tratti in modo responsabile con i dipendenti e di non sfruttare i rapporti di autorità e fiducia esistenti;
- che nel mio servizio devo orientarmi al Codice di condotta della Congregazione e agire di conseguenza;
- che se sospetto un'aggressione psicologica, fisica, spirituale o sessuale, mi metto in contatto con il Superiore Generale o con il centro di ascolto delle vittime della diocesi in cui sono residente per discutere con loro la linea d'azione successiva;
- usufruire delle offerte di formazione e aggiornamento sul tema della protezione.

Firma

Nome e Cognome:

Data di nascita:

Firma del Superiore Generale:

Data:

Una copia della dichiarazione di impegno firmata deve essere consegnata all'archivio della Congregazione.

Per una più approfondita trattazione della materia, si segnalano i seguenti documenti e atti normativi

Codice di Diritto Canonico (1983);

Lettera apostolica in forma di "Motu proprio" di papa 37 Giovanni Paolo II, sulle norme circa i delitti più gravi riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, *Sacramentorum Sanctitatis Tutela*, 30.04.2001;

Norme sostanziali circa i delitti più gravi riservati alla competenza esclusiva della Congregazione per la dottrina della fede, papa Benedetto XVI, 21.05.2010;

CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Lettera Circolare per aiutare le Conferenze Episcopali nel preparare Linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici* - 03.05.2011;

Lettera Apostolica in forma di "Motu proprio" di papa Francesco, *Come una madre amorevole*, 04.06.2016;

Lettera del Santo Padre Francesco al popolo di Dio, 20.08.2018;

Lettera Apostolica in forma di "Motu proprio" di papa Francesco, *Sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili*, 26.03.2019;

CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, *Orientamenti, Il dono della fedeltà la gioia della perseveranza*, 2.2.2020.

CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici* (ver. 1.0,), 16.07.2020.

Costituzione Apostolica *Pascite Gregem Dei*, 23.05.2021;

Norme sui delitti riservati della Congregazione per la Dottrina della Fede, 11.10.2021;

Vademecum, su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici, redatto dal Dicastero per la Dottrina della Fede, 05.06.2022;

Lettera Apostolica in forma di "Motu proprio" di papa Francesco, *Vos estis lux mundi*, 07.05.2019, aggiornata il 25.03.2023;

Linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili, redatte dalla Conferenza Episcopale Italiana e dalla Conferenza Italiana Superiori Maggiori, 24.06.2019, aggiornate a novembre 2023.